

Emendamento 29**Marc Botenga, Silvia Modig**

a nome del gruppo The Left

Relazione**A9-0343/2023****Christian Ehler**

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 14***Testo della Commissione*

(14) Un ostacolo fondamentale agli investimenti nella cattura del carbonio, che attualmente sono sempre più sostenibili dal punto di vista economico, è la disponibilità di siti operativi per lo stoccaggio di CO₂ **in Europa**, che sono alla base degli incentivi previsti dalla direttiva 2003/87/CE. Per sviluppare la tecnologia e incrementarne le principali capacità di produzione, l'Unione deve cercare soluzioni lungimiranti per siti permanenti di stoccaggio geologico di CO₂ autorizzati a norma della direttiva 2009/31/UE³⁶. Definendo l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO₂ operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, in linea con le capacità necessarie previste per il 2030, i settori pertinenti possono coordinare i loro investimenti a favore di una catena del valore **europa** del trasporto e dello stoccaggio di CO₂ a zero emissioni nette, che le industrie possono utilizzare per decarbonizzare le loro attività. Tale traguardo iniziale sosterrà inoltre l'ulteriore stoccaggio di CO₂ in previsione del 2050. Secondo le stime della Commissione, l'Unione potrebbe dover catturare fino a 550 milioni di tonnellate di CO₂ all'anno entro il 2050 per conseguire l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette³⁷, anche mediante gli assorbimenti di carbonio. Questa prima capacità di

Emendamento

(14) Un ostacolo fondamentale agli investimenti nella cattura del carbonio, che attualmente sono sempre più sostenibili dal punto di vista economico, è la disponibilità di siti operativi per lo stoccaggio di CO₂ **nell'Unione**, che sono alla base degli incentivi previsti dalla direttiva 2003/87/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio**^{35 bis}. Per sviluppare la tecnologia e incrementarne le principali capacità di produzione, l'Unione deve cercare soluzioni lungimiranti per siti permanenti di stoccaggio geologico di CO₂ autorizzati a norma della direttiva 2009/31/UE **del Parlamento europeo e del Consiglio**³⁶, **che definisce prioritario lo stoccaggio delle emissioni inevitabili dei processi industriali provenienti da impianti industriali di grandi dimensioni**. Definendo l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO₂ operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, in linea con le capacità necessarie previste per il 2030, i settori pertinenti possono coordinare i loro investimenti a favore di una catena del valore del trasporto e dello stoccaggio di CO₂ a zero emissioni nette **a livello dell'Unione**, che le industrie possono utilizzare per decarbonizzare le loro attività. Tale traguardo iniziale sosterrà inoltre l'ulteriore stoccaggio di CO₂ in

stoccaggio su scala industriale ridurrà i rischi per gli investimenti nella cattura delle emissioni di CO₂ e costituirà uno strumento importante per conseguire la neutralità climatica. Quando il presente regolamento sarà integrato nell'accordo SEE, l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO₂ operativa annuale **di 50 milioni di tonnellate entro il 2030** sarà opportunamente adeguato.

previsione del 2050. Secondo le stime della Commissione, l'Unione potrebbe dover catturare fino a 550 milioni di tonnellate di CO₂ all'anno entro il 2050 per conseguire l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette, anche mediante gli assorbimenti di carbonio. Questa prima capacità di stoccaggio su scala industriale ridurrà i rischi per gli investimenti nella cattura delle emissioni di CO₂ e costituirà uno strumento importante per conseguire la neutralità climatica. ***In vista del fabbisogno di stoccaggio previsto per il 2050, il mercato dello stoccaggio di CO₂ dell'Unione dovrà essere integrato da un mercato che copra i paesi terzi in Europa con un grande potenziale di stoccaggio.*** Quando il presente regolamento sarà integrato nell'accordo SEE, l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO₂ operativa annuale sarà opportunamente adeguato. ***Per garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie ad agevolare e incentivare la diffusione dei progetti di cattura e stoccaggio del carbonio. Esse dovrebbero poter includere misure che incentivino gli emettitori a catturare emissioni, dando la priorità alle emissioni inevitabili dei processi industriali provenienti da impianti industriali di grandi dimensioni, il sostegno finanziario agli investitori per le infrastrutture necessarie a trasportare la CO₂ al sito di stoccaggio e il finanziamento diretto dei progetti di stoccaggio di CO₂.***

35 bis Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

36 Direttiva 2009/31/CE del Parlamento

36 Direttiva 2009/31/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

37 Analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione COM(2018) 773 "Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra".

europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

Or. en

15.11.2023

A9-0343/30

Emendamento 30

Marc Botenga

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0343/2023

Christian Ehler

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) *La Commissione pubblica e aggiorna periodicamente una panoramica aggregata e disaggregata di tutti i fondi europei erogati, nonché delle sovvenzioni, dei prestiti e delle garanzie effettivamente offerti alle imprese.*

Or. en

15.11.2023

A9-0343/31

Emendamento 31

Marc Botenga

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0343/2023

Christian Ehler

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 ter) L'erogazione di sovvenzioni pubbliche deve essere trasparente e proporzionata. Qualora concesso, il sostegno pubblico è incompatibile con i pagamenti di dividendi straordinari e il riacquisto di azioni.

Or. en

15.11.2023

A9-0343/32

Emendamento 32

Marc Botenga

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0343/2023

Christian Ehler

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(s bis) "posti di lavoro di qualità": un lavoro che garantisca buone retribuzioni, la sicurezza del lavoro in virtù di un contratto di lavoro standard e l'accesso alla protezione sociale, l'accesso a opportunità di apprendimento permanente di buona qualità, buone condizioni lavorative in luoghi di lavoro sicuri e salubri, compreso un orario di lavoro ragionevole con un buon equilibrio tra attività professionale e vita familiare, assicurando nel contempo i diritti di rappresentanza sindacale e di contrattazione;

Or. en

15.11.2023

A9-0343/33

Emendamento 33

Marc Botenga

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0343/2023

Christian Ehler

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iv bis) i suoi lavoratori sono coperti da un contratto collettivo negoziato con i sindacati;

Or. en

15.11.2023

A9-0343/34

Emendamento 34

Marc Botenga

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0343/2023

Christian Ehler

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le autorità nazionali competenti garantiscono che, in assenza di risposta da parte degli organismi amministrativi competenti entro i termini applicabili di cui al presente articolo, le specifiche fasi intermedie si considerino approvate, tranne nel caso in cui il progetto in questione sia soggetto a una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 2008/98/CE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2010/75/UE, della direttiva 2011/92/UE o della direttiva 2012/18/UE o nel caso in cui occorra stabilire se detta valutazione dell'impatto ambientale è necessaria e non siano ancora state effettuate le pertinenti valutazioni, o qualora il principio della tacita approvazione amministrativa non sia previsto nell'ordinamento giuridico nazionale. La presente disposizione non si applica alle decisioni definitive sull'esito della procedura, che devono essere esplicite. Tutte le decisioni sono rese pubbliche.

soppresso

Or. en

Emendamento 35
Marc Botenga, Silvia Modig
a nome del gruppo The Left

Relazione
Christian Ehler

A9-0343/2023

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 2030 è raggiunta una capacità di iniezione annuale di almeno 50 milioni di tonnellate di CO₂ in siti di stoccaggio situati nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*UNCLOS*), e che non sono combinati con il recupero assistito di idrocarburi.

Emendamento

Entro il 2030 è raggiunta una capacità di iniezione annuale di almeno 50 milioni di tonnellate di CO₂, **con accesso prioritario per le emissioni inevitabili di processi industriali**, in siti di stoccaggio, **vale a dire un sito di stoccaggio geologico autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, come giacimenti di petrolio e gas esauriti e falde acquifere saline**, situati nel territorio dell'Unione **europea**, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e che non sono combinati con il recupero assistito di idrocarburi.

Or. en